



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2019

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende modificare la legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento. Questo intervento si rende necessario per adattare ai tempi correnti un testo che è stato per l'ultima volta modificato nel 2012, alla luce dei cambiamenti intercorsi e delle nuove esigenze emerse nel settore della gestione dei trasferimenti di armamenti a livello nazionale ed internazionale. Le modifiche suggerite costituiscono, quindi, il naturale processo di aggiornamento di una legge che, sin dalla sua approvazione, si è subito posta come faro nel panorama internazionale in materia e che, proprio in virtù di ciò, deve adattarsi al mutare dei tempi e continuare a rappresentare un esempio di eccellenza italiana in Europa e nel mondo.

Nell'arco degli anni la legge 9 luglio 1990, n. 185, ha disciplinato in maniera dettagliata le operazioni relative agli scambi di materiali di armamento, rendendo l'Italia uno degli Stati più all'avanguardia nella regolamentazione di tali attività e permettendo al nostro Paese di prestare un'attenzione senza precedenti al rispetto dei diritti umani, evitando che i nostri armamenti potessero essere usati in molti teatri di guerra.

Nonostante ciò, le disposizioni della legge sono state più volte aggirate e non sempre hanno conseguito l'obiettivo di impedire in maniera efficace l'esportazione di armamenti verso Paesi che li hanno utilizzati in conflitti armati o che si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

Per affrontare e risolvere tali criticità, il presente disegno di legge mira ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti, a

rendere più trasparente la relazione annuale del Governo compilata ai sensi dell'articolo 5 della legge citata, ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento e a responsabilizzare nuovamente il Governo sulla materia, reistituendo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), già previsto dalla formulazione originaria della norma del 1990 e successivamente soppresso.

Con il presente disegno di legge si novellano gli articoli 1, 2, 5, 6, 7-bis, 10-bis, 15, 20-bis, 20-ter e 27 della legge n. 185 del 1990 e vi si introduce l'articolo 20-quater.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge viene istituito un fondo per rendere operativa la già vigente previsione normativa sulla graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa, con particolare riguardo allo sviluppo delle produzioni ad uso duale militare-civile.

In generale, si amplia il novero dei casi in cui l'esportazione di materiali di armamento è vietata e si definiscono con maggiore chiarezza i criteri per valutare l'esistenza di violazioni del diritto internazionale che implicherebbero il divieto all'esportazione di armamenti. Con riferimento, in particolare, ad eventuali violazioni dei diritti umani, la modifica introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2), estende gli atti – e gli organismi internazionali deputati ad emetterli – su cui basare tale valutazione a qualsiasi documento, anche non vincolante, approvato con votazione in seno ad una delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

La stessa lettera c), al numero 1), aggiunge un divieto specifico di esportazione,

transito e trasferimento di materiali d'armamento verso i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il fatto che un Paese partecipi ad un conflitto armato giustificando il proprio coinvolgimento attraverso un mero richiamo al principio di autodifesa enunciato all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite non sarà più considerato una base sufficiente per la concessione di autorizzazioni a svolgere scambi nel settore degli armamenti. L'esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza, in quanto unico criterio internazionalmente riconosciuto di legittimazione della partecipazione ai conflitti, deve essere - e diventa mediante questo intervento legislativo - elemento indispensabile per la selezione dei Paesi con cui l'Italia potrà intrattenere i suddetti scambi.

Con le modifiche illustrate si consente, quindi, la vendita di armi solo ai Paesi che rispettano, senza eccezioni, il diritto internazionale.

Ulteriori nuove disposizioni (lettere *d*) ed *e*) limitano la deroga prevista per l'esportazione di materiali d'armamento effettuate nella cornice degli accordi NATO e degli accordi di cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della difesa, le concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato a fini di assistenza militare, inserendo una clausola che vieti comunque di effettuare tali trasferimenti a destinatari verso i quali le esportazioni sono vietate *ex* articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

La lettera *f*) introduce un divieto di esportazione anche per le armi leggere, qualora il Paese destinatario rientri fra quelli verso cui le esportazioni sono vietate ai sensi dello stesso articolo 1, comma 6. Sempre con riferimento alla vendita di armi leggere, si inserisce la previsione di nuovi criteri quantitativi superati i quali le procedure autorizzative vengono uniformate a quelle che rego-

lano il commercio di armi pesanti (lettera *h*)).

Viene inserito (lettera *g*) un esplicito riferimento al rispetto dei principi contenuti nel Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty*), adottato a New York il 2 aprile 2013 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed all'impegno italiano nella lotta al traffico illecito di armamenti.

Le lettere *n*) ed *o*) recano disposizioni tese a ristrutturare le modalità di compilazione della relazione consuntiva del Governo al Parlamento - già prevista a legislazione vigente dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 - introducendo, con la tabella di cui all'allegato A, un modulo per la sua compilazione che la renda più intuitiva, trasparente e chiara, ovviando alle difficoltà di lettura generate dall'attuale struttura. Si introduce altresì, con la novella di cui alla lettera *aa*), un'ulteriore tabella riportata nell'allegato B, per organizzare in modo più coerente anche la sezione relativa agli aspetti finanziari della relazione.

In aggiunta, si prevede la creazione di una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, da allegare alla suddetta relazione consuntiva, e sono stabilite le modalità di redazione e presentazione di detta lista.

Inoltre, per potenziare i poteri di indirizzo del Parlamento, alla stessa lettera *o*) si aggiunge, ferma restando la sovramenzionata relazione consuntiva, anche una relazione previsionale di indirizzo che delinei le tendenze delle esportazioni di armamenti per l'anno in oggetto e riporti lo stato di avanzamento della riconversione industriale ed i progressi nella lotta al traffico illecito di armamenti.

Come anticipato, inoltre, l'articolo 2, commi 2 e 3, del presente disegno di legge interviene sull'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sulle norme corrispondenti del relativo regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994, per ripristinare il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa. L'intervento è mirato a far sì che le autorizzazioni alle esportazioni non dipendano solo da funzionari amministrativi ma siano subordinate anche ad un controllo politico che tenga conto di più ampie considerazioni geopolitiche, economiche, sociali. La composizione del nuovo Comitato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), del disegno di legge, risulta più snella, per favorire un'analisi più agevole e rapida delle questioni di volta in volta affrontate.

L'articolo 1, comma 1, lettera *r*), concerne i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, per i quali si trasforma in obbligo la facoltà di richiedere garanzie circa l'impiego di tali materiali, ivi incluse le certificazioni di utilizzazione finale.

Viene ampliata la possibilità di sospensione delle autorizzazioni in casi accertati di

subentrate violazioni del diritto internazionale o di accordi internazionali che facciano rientrare il Paese destinatario nella lista dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, anche in seguito ad un'iniziale concessione di dette autorizzazioni (articolo 1, comma 1, lettere *s*) e *t*), del disegno di legge).

Con le lettere *u*), *v*) e *z*) viene, infine, istituito un nucleo ispettivo interforze, con il compito di svolgere un'attività di controllo efficace che implementi, senza lacune, il presente disposto normativo.

Infine, nel quadro dell'articolo 2 recante disposizioni di coordinamento, il comma 1 reca un intervento meramente formale volto ad uniformare la denominazione dell'Unione europea nel corpo della legge n. 185 del 1990, mentre il comma 5 dispone circa l'adeguamento del regolamento di attuazione della medesima legge alle disposizioni di nuova introduzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185)

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo »;

b) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine è istituito un apposito fondo destinato:

a) allo sviluppo di progetti di riconversione di attrezzature militari per scopi di pubblica utilità negli ambiti sanitario, edilizio e del supporto ai corpi di soccorso e di pubblica sicurezza nonché agli enti pubblici locali;

b) alla concessione di finanziamenti alle imprese operanti nel settore della difesa per la ricerca e la produzione di nuovi veicoli o sistemi per scopi civili di pubblica utilità;

c) alla promozione del ruolo dell'Italia nel settore dei prodotti a duplice uso »;

c) all'articolo 1, comma 6:

1) alla lettera *a)*, le parole: « in contrasto con i principi dell'articolo 51 » sono sostituite dalle seguenti: « senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle

Nazioni Unite o comunque in contrasto con i principi »;

2) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte »;

3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga »;

d) all'articolo 1, comma 9:

1) alla lettera *b*), dopo le parole: « in base ad accordi » sono inserite le seguenti: « ed intese »;

2) alla lettera *c*), dopo le parole: « legge 30 novembre 1955, n. 1335 » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che tali materiali non siano destinati ad un Paese verso cui le esportazioni dall'Italia sono vietate ai sensi del presente articolo »;

e) all'articolo 1, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le esportazioni di cui al comma 9, lettere a) e b), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 »;

f) all'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6 »;

g) all'articolo 1, dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

« 11-*bis.1*. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione »;

h) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

« o-*bis*) armi leggere, la cui vendita superi i criteri quantitativi determinati con decreto del Ministro della difesa »;

i) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « operazioni svolte nel quadro di »

sono inserite le seguenti: « accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di »;

l) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1 »;

m) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: « valori monetari » sono inserite le seguenti: « e numero progressivo di autorizzazione »;

n) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti ar-

mati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, coinvolti in conflitti armati.

3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei principi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

o) all'articolo 5, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsio-

nale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materiali di armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio ma non vincolante sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione »;

p) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico »;

q) all'articolo 7-*bis*, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'UAMA si avvale anche di personale di altre amministrazioni, tra cui personale tecnico qualificato, magistrati fuori ruolo e personale appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 30 »;

r) all'articolo 10-*bis*, comma 2, le parole: « e possono essere richieste » sono sostituite dalle seguenti: « e devono essere richieste »;

s) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei principi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge »;

t) all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può prov-

visoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista »;

u) l'articolo 20-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 20-*bis*. — (*Attività di controllo*) —
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.

2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

5. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

v) l'articolo 20-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 20-ter. — (*Poteri di vigilanza*) — 1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

a) accedere a tutti i locali pertinenti;

b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;

c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;

d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti »;

z) dopo l'articolo 20-ter è inserito il seguente:

« Art. 20-quater. - (*Rapporto del nucleo ispettivo*) - 1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati »;

aa) all'articolo 27, comma 4, dopo le parole: « un capitolo » sono inserite le seguenti: « , comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge, »;

bb) sono aggiunte, in fine, le tabelle A e B, di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art. 2.

(*Disposizioni di coordinamento*)

1. Alla citata legge n. 185 del 1990, le parole: « Comunità europea » e « Comunità », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Unione europea ».

2. All'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: « il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), » sono soppresse.

3. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, i commi 1 e 2 sono abrogati.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'istituzione del nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera u),

della presente legge, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto dei Ministri degli affari esteri e della difesa 7 gennaio 2013, n. 19, le modifiche conseguenti alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

ALLEGATO A
(Art. 1, comma 1, lettera bb))

« Tabella A
(Art. 5, comma 3-bis.1)

ESPORTAZIONI (EX)													
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

ESPORTAZIONI (EX)	
Totale numero Autorizzazioni	
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese
	Valore

IMPORTAZIONI (I)													
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controllo valore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

IMPORTAZIONI (I)	
Totale numero Autorizzazioni	
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese
	Valore

ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)													
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)	
Totale numero Autorizzazioni	
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese
	Valore

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)													
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)	
Totale numero Autorizzazioni	
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese
	Valore

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)

Vecchio Num. Autorizzazione	Data Rilascio	Nuovo Num. Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controlvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)

Totale numero Autorizzazioni		
Totale valore in EUR per paese di Destinazione		Paese
		Valore

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE

Paese	Tipo di transazione (EX, I, TE, TI, P)	Azienda	Valore in EUR	Quantità del Materiale	Materiale	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione finale	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RIESPORTAZIONE

Numero Autorizzazione Originaria	Data Rilascio	Paese di destinazione originario	Numero autorizzazione riesportazione	Nuovo Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

>>.

ALLEGATO B
(Art. 1, comma 1 lettera bb))

« Tabella B
(Art. 27, comma 4)

ASPETTI FINANZIARI: RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PER ISTITUTI BANCARI

Istituto di Credito	Numero Autorizzazione Operazione	Data Rilascio	Paese di Destinazione	Materiale	Numero Protocollo autorizzazione transazione	Importi Autorizzati (EUR)	Importi Segnalati (EUR)	Importi Accessori Segnalati (EUR)	Percentuale sul Totale Imp. Aut.

».

